



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
ROBERTO DE SIMONE	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere
STEFANO GUIZZI GIAIME	Consigliere

Oggetto:

Responsabilità da
circolazione stradale -
Sinistro asseritamente
causato da veicolo
rimasto non identificato.

Ad. cc. 9 aprile 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21093/2023 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ presso l'indirizzo di posta elettronica del quale è domiciliato
per legge;

-ricorrente-

contro

██████████ S.P.A., QUALE IMPRESA DESIGNATA PER IL FONDO
DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, nella persona del legale
rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████ presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del
quale è domiciliato per legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 2903/2023,
depositata il 17/03/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal
Consigliere PASQUALE GIANNITI.



FATTI DI CAUSA

1. In data 2/4/15, alle ore 14.00, nella città di [REDACTED] in via [REDACTED] quartiere [REDACTED] si verificò un sinistro tra il velocipede, condotto dall'allora minore [REDACTED] ed un autoveicolo il cui conducente, si allontanava senza essere identificato.

2. A seguito di detto sinistro, la sig.ra [REDACTED] madre di [REDACTED] citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli la compagnia [REDACTED] S.p.A., chiedendo che – previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo "pirata" nella produzione del sinistro - la società convenuta, nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., fosse condannata al risarcimento di tutti i danni da lesione subiti dal minore mediante il pagamento della somma di € 5.200,00 o in quella somma maggiore o minore che il giudice, anche in seguito alla ctu medico-legale, avrebbe ritenuto di liquidare. A fondamento della domanda deduceva che: a) nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, suo figlio, a bordo della propria bicicletta, mentre percorreva via [REDACTED] (situata nei pressi della propria abitazione), era stato investito da un'auto, che, nell'effettuare un sorpasso a sinistra, l'aveva urtato (per l'appunto sul lato sinistro) e lo aveva fatto cadere al suolo; b) il conducente del veicolo investitore non si era fermato a soccorrere il minore, ma si era dileguato repentinamente dal luogo del sinistro, con conseguente impossibilità per i presenti di rilevare il numero di targa; c) in seguito al sinistro, il ragazzo era stato soccorso e trasportato dai genitori presso l'ospedale [REDACTED] di [REDACTED] con diagnosi di ingresso "policontuso" e con prognosi di cinque giorni, per poi essere dichiarato in data 2 luglio 2015 clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutare in sede legale; d) il 16 giugno 2015, aveva sporto denuncia-querela contro ignoti presso il Commissariato di P.S. di [REDACTED] ma il relativo procedimento era stato archiviato per mancata individuazione del conducente dell'autoveicolo investitore.



Si costituiva la compagnia, chiedendo che la domanda attorea fosse dichiarata inammissibile o, in ogni caso, rigettata nel merito perché infondata in fatto e in diritto.

Il giudice di primo grado – istruita la causa mediante audizione del teste indicato da parte attorea, nonché mediante acquisizione, nel consenso delle parti, della relazione di consulenza tecnica da parte della compagnia assicurativa – con la sentenza 25245/2021, rigettava la domanda, ritenendola sfornita di supporto probatorio trasmettendo gli atti alla locale Procura della Repubblica in relazione alla deposizione resa dalla teste escussa.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il danneggiato [REDACTED] divenuto nelle more maggiorenne.

Si costituiva anche nel giudizio di appello la compagnia [REDACTED] S.p.A. che concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, con la sentenza n° 2903/2023, acquisito il dispositivo della sentenza di assoluzione della teste sottoposta a procedimento penale, respingeva l'impugnazione.

3. Avverso la sentenza emessa dal giudice di appello ha proposto ricorso [REDACTED]

Ha resistito con controricorso la compagnia [REDACTED]

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza, il giudice di appello ha ritenuto non provata la domanda attorea, in punto di dinamica del sinistro e di coinvolgimento di un veicolo rimasto non identificato, sulla base delle



dichiarazioni di una sola testimone (ritenuta peraltro non credibile per difetto di elementi di riscontro estrinseci ed intrinseci).

2. [REDACTED] articola in ricorso due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia: <<violazione, errata e/o mancata applicazione degli artt. 283, comma 1, lettera A) del Codice delle Assicurazioni, 2697 c.c., 246, 247, 115, comma 2, 116, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 2729 c.c., art. 111, comma sesto della Costituzione, Considerando 2, 12 e 14 della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/09/2009, artt. 2 e 3 della Costituzione in relazione agli artt. 360, I comma, nn. 3 e 4 c.p.c.>>, nella parte in cui il giudice di appello, all'interno dell'ultimo capoverso della pagina 3, afferma testualmente: <<...l'attore ...avrebbe dovuto provare in modo certo e rassicurante, la dinamica del sinistro e le allegazioni riportate nell'atto di citazione, tanto più se si considera che l'ipotesi di sinistro causato da un veicolo sconosciuto è una fattispecie del tutto peculiare prevista dall'art. 283, lett. A CdA, che esige una prova particolarmente rigorosa ...>>.

Invocando i principi affermati da Cass. n. 274/2015, sostiene che detta affermazione rappresenta l'esatto contrario rispetto a quanto statuito da questa Corte sulla scorta di principi cardine del nostro ordinamento giuridico (e prima ancora di quello comunitario), tra i quali quello per cui la finalità principale della legge sulla RCA fin dal 1969 è stata quella di porre nel massimo rilievo la tutela del danneggiato in vista delle esigenze di solidarietà sociale cui l'articolo 2 della Costituzione ha conferito rilevanza costituzionale.

Sottolinea che il principio di massima tutela del danneggiato è stato recepito dal diritto comunitario, essendo stato affermato dal Considerando 2, 12 e 14 della Direttiva 2009/103/CE e ribadito dalla Corte di giustizia europea.

Sostiene che da tale principio di massima discende l'obbligo (affermato da Cass. n. 19963/2013) di interpretare le norme di legge



in senso più favorevole al danneggiato, con la conseguenza che, quand'anche la norma contenuta nell'art. 283 comma 1, lettera A) del Codice delle assicurazioni private fosse stata ambigua, la stessa avrebbe dovuto essere interpretata nel senso più favorevole al danneggiato, contrariamente a quanto fatto dal giudice di appello, che ha ritenuto necessario financo un maggior rigore probatorio.

Osserva che il giudice di appello è incorso nel vizio denunciato nella parte in cui: a) ha affermato che il caso di incidente, cagionato da veicolo pirata, necessita di una prova particolarmente rigorosa; b) ha aprioristicamente svalutato la prova testimoniale, osservando che si trattava di un solo testimone, che non era stata prodotto alcun elemento documentale (mentre invece era stata prodotto il referto di pronto soccorso e la denuncia querela, nella quale era stata indicata come persona presente al fatto la teste successivamente escussa) e che erano mancati riscontri intrinseci ed estrinseci alle sue dichiarazioni; c) ha ritenuto prova assoluta e incontrovertibile il foglio stampato depositato *ex adverso* (peraltro prontamente impugnato e specificamente contestato) denominato "Scheda IVASS".

Nel riprodurre integralmente la deposizione resa dalla teste escussa, si duole che il giudice di appello l'abbia ritenuta inattendibile e sottolinea che la stessa è stata assolta dall'imputazione di falsa testimonianza con la formula più ampia.

2.2. Con il secondo motivo denuncia: <<violazione e/o mancata, e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 153 comma II c.p.c., dell'art. 339 c.p.c., 320 c.p.c. dell'art. 324 c.p.c., dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 111 Costituzione in relazione all'art. 360, I comma n. 4 c.p.c.>>, nella parte in cui il giudice di appello ha ommesso di prendere in considerazione i motivi di appello (salvo un riferimento al secondo capoverso di pagina 3, in cui si legge testualmente: "*Premesso che i motivi di appello sono specifici e illustrati nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. e che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329*



c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda, ritiene questo giudice che la sentenza vada confermata con rigetto del gravame>>).

Sottolinea che la scheda IVASS era stata depositata dalla controparte (e contestata dal suo difensore), durante il primo grado di giudizio, dopo la prova, quando era stata già ammessa la ctu medico-legale, poi revocata in seguito all'esibizione della relazione medica svolta dal fiduciario della [REDACTED] S.p.A., quando era già spirato il termine previsto dall'art. 320 comma 4 c.p.c. (all'epoca dei fatti vigente ed oggi abrogato dalla c.d. riforma Cartabia).

Osserva che: la soc. [REDACTED] S.p.A. era ben a conoscenza del nominativo della teste prima dell'instaurazione della lite e ben avrebbe potuto (e dovuto) dimostrare di essersi almeno attivata nel richiedere informazioni all'IVASS in merito alla stessa; la produzione tardiva del documento – peraltro mancante di sottoscrizione e di prova della provenienza - ha gravemente leso il suo diritto di difesa, non avendo avuto modo il suo difensore di verificare la genuinità del documento e/o di interrogare la teste su tali asserite testimonianze.

3. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

3.1. Inammissibile è il primo motivo.

L'inammissibilità consegue, in primo luogo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c.

Invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10540/2023; e, tra le più risalenti, Cass. n. 109762/1992) il principio per cui, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non



identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta conforme al suddetto principio, e, dall'altro, parte ricorrente non ha prospettato alcuna valida motivazione atta a giustificare una diversa interpretazione.

Inoltre, il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando formalmente il vizio previsto dall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si risolve, in realtà, nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento della vicenda fattuale (per quanto riguarda l'apprezzamento dell'attendibilità della teste escussa e della relativa scheda IVASS), che si colloca del tutto al di fuori della logica non solo della violazione delle norme di diritto evocate nella intestazione, ma anche della falsa applicazione, che suppone l'assunzione della vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati dal giudice di merito e l'addebito ad esso dell'averlo mal sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa.

3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Invero, è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2728/1963; n. 2342/1970; n. 11190/2019) e pure di quella della Corte europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU 21/03/2000, *Dulaurans c. Francia*; Corte EDU 06/02/2020 *Felloni c. Italia*, punto 24; Corte EDU 11/07/2017, *Moreira Ferrera c. Portogallo*, punto 84; Corte EDU 22/07/2021 *Karimov c. Azerbaigian*, punto 29) quello della non configurabilità d'un obbligo, per il giudice, di rendere una motivazione esaustiva e analitica riguardante tutte e ciascuna delle doglianze e delle *causae petendi* o delle argomentazioni e richieste difensive.

Inoltre, questa Corte (cfr. Cass. n. 6715/2013; n. 14138/2007; n. 13662/2004 e n. 900/1996) ha anche più volte indicato come



inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, sotto l'apparente denuncia di un *error in procedendo*, chiede, come nella specie, una valutazione di fatti e circostanze diverse da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del ricorrente: in tal caso il motivo di ricorso si risolve in una censura in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della compagnia resistente, in euro 1.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in favore del competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Lina Rubino

